

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) PASQUARIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore Ettore Maria Lombardi

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

La parte ricorrente, previa proposizione di reclamo in data 19 luglio 2019 a seguito dell'estinzione anticipata di finanziamento dietro cessione del quinto degli emolumenti n. \*\*\*627 stipulato in data 16 ottobre 2015 ha chiesto all'ABF, in via principale il rimborso, della quota degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi 1.286,03 euro; di una rata insoluta, per euro 370,00; e degli oneri corrisposti per l'estinzione anticipata, pari a euro 224,97 "qualora l'indennizzo non risulti oggettivamente giustificato". In via subordinata, rispetto all'applicazione del pro rata chiede la restituzione delle commissioni accessorie pari a 1.332,00 euro ex art. 125-novies o in caso di mancata produzione della fattura.

La parte resistente ha affermato che il contratto di prestito di cui è controversia è stato stipulato in data 16 ottobre 2015 per un montante di 44.400,00 euro, da restituire mediante centoventi rate di euro 370,00 ciascuna; che il contratto prevedeva oneri accessori per commissioni finanziarie pari a euro 1.332,00, spese fisse contrattuali per euro 550,00 e imposte di bollo per euro 16,00; che il costo sostenuto dal cliente a titolo di "commissioni accessorie", dato dal compenso dovuto all'intermediario cui il cliente si è liberamente rivolto per la conclusione dell'affare, non costituisce costo soggetto a maturazione nel tempo, non essendo pertanto suscettibile di rimborso (cfr. Cass. 23 marzo 2001, n. 4111); che il modulo Secci riporta i costi connessi applicati al



finanziamento ed esplicita che tali costi non sono ripetibili; che il contratto reca, inoltre, un riquadro denominato “legenda”, che riporta un riepilogo delle attività svolte dall’intermediario, tutte propedeutiche alla conclusione del contratto; che non sussiste il diritto alla ripetizione della commissione di estinzione anticipata del contratto; che la richiesta di ristoro della rata insoluta di 370,00 euro è infondata in quanto la predetta rata è stata rimborsata con bonifico del 2 maggio 2019; che viene prodotta la fattura relativa al compenso pagato all’intermediario del credito nonostante si eccepisca la mancata formulazione della domanda in sede di reclamo.

La parte resistente, in merito alla richiesta di produrre copia della fattura del compenso, in via principale e nel merito, chiede che il Collegio dichiari il ricorso inammissibile, stante la mancanza della preventiva richiesta in sede di reclamo; in via subordinata e nel merito, che sia respinta la richiesta in questione in ragione della documentazione prodotta. In merito alla “ripetizione della quota parte delle provvigioni”, in via principale e nel merito, la resistente chiede di respingere la richiesta di rimborso delle commissioni accessorie; in merito alla “pretesa restituzione della commissione di estinzione anticipata”, in via principale e nel merito, respingere la richiesta in questione per i motivi specificati; “in merito alla pretesa di ristori di una rata presunta insoluta”, in via principale e nel merito, di respingere la richiesta di rimborso in questione in quanto già soddisfatta, oltre a “respingere ogni richiesta ulteriore, in quanto infondata”.

## DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio ritiene, in merito alla domanda proposta dal ricorrente in via subordinata circa la “restituzione integrale” della commissione di intermediazione in relazione alla mancata produzione della fattura pagata alla finanziaria, che sia rilevabile una difformità tra reclamo e ricorso.

Infatti, la richiesta presentata nel ricorso volta alla prova della fattura del compenso non è riportata nel preventivo reclamo del 19 luglio 2019, come eccepito dall’intermediario, derivandone la inammissibilità (cfr., ex multis, Collegio di Bologna, decisione n. 7506 de 2017).

Passando al merito della questione, nella concordia delle parti sulla estinzione anticipata al 1 marzo 2019, decorsa la trentottesima rata sulle centoventi originariamente previste, la controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, da cui deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato a ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”. Più in particolare, la domanda avanzata dal ricorrente risulta riferita alle commissioni finanziarie, alle commissioni accessorie e al premio assicurativo non goduto a seguito della estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto, oltre al rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito, peraltro, dalla stessa Banca d’Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino a oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell’estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un’attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale. A contrario, il medesimo orientamento ha



confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (c.d. up front).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento alla cui stregua il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

La cornice interpretativa appena descritta si è, di recente, arricchita della decisione dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e della successiva decisione dell'11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE, infatti, il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, e in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti i costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Dal proprio canto, il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il principio, per un verso, per cui "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front", e, per l'altro, per cui "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". Lo stesso Collegio di Coordinamento, ha osservato che "La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda", che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring", e che "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento ha affermato, in primo luogo, la nullità di ogni clausola che "[...] sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari [...]", in quanto contraria a norma



imperativa, conseguendone che tale nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c. comporti la sostituzione automatica del disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto – come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR – imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune e unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile “consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto”, intendendo la “totalità” non “[...]” come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo “[...]”.

Le parti, quindi, potranno “[...]” declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità “[...]”.

Sempre secondo il Collegio di coordinamento, se tale situazione non dovesse verificarsi spetterà al giudicante il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che non possa che procedersi al ricorso per la integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.).

Il Collegio di coordinamento, quindi, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, valuta il merito del ricorso, in relazione al quale “[...]” ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento “[...]””, concludendo che si tratta della soluzione da ritenere “[...]” allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione “[...]””, e che “[...]” essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva “[...]””. Aggiunge, infine, che “[...]” non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi “[...]””.

Questo Collegio, nel dare piena attuazione sia alla decisione del Collegio di Coordinamento sia ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale



restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene, inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'art. 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di" riduzione del costo totale del credito e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come supra riportato.

Tale conclusione appare, quindi, pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'art. 125-sexies del TUB.

Nel caso di specie, la domanda di rimborso avanzata, in via principale, dal ricorrente si riferisce alle "commissioni accessorie" e alle "spese fisse" del contratto.

Quanto alla voce di costo "commissioni accessorie", così come descritta nella legenda del contratto allegato in atti, pare riferirsi ad attività prodromiche alla conclusione del contratto di finanziamento, che, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi ABF, è da considerarsi avere natura upfront.

Analogamente la voce di costo "spese fisse contrattuali" viene qualificata up front negli orientamenti sinora condivisi dai Collegi territoriali.

Quanto alla rata insoluta di 370,00 euro che, secondo le allegazioni della ricorrente (buste paga di febbraio e di marzo 2019 da cui emergerebbe la trattenuta da parte del debitore ceduto) sarebbe stata indebitamente computata come insoluta in sede di estinzione anticipata del prestito, la relativa domanda non può essere accolta in quanto l'intermediario resistente ha dato prova della restituzione delle rate trattenute in eccedenza allegando copia del bonifico dell'importo di 1.113,70 euro eseguito in data 3 maggio 2019 e l'estratto conto relativo alla posizione del cliente con il dettaglio degli importi dovuti.

Quanto alla restituzione della penale per estinzione anticipata che la parte ricorrente ha richiesta per un ammontare pari a 224,97 euro, l'art. 125-sexies TUB prevede che il finanziatore abbia "diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito" che, tuttavia, non è dovuto quanto "se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo", come si è verificato nel caso di specie.

Alla luce di quanto appena esposto, considerati gli orientamenti espressi dal Collegio e ferme le valutazioni di spettanza del Collegio sull'applicazione del criterio dell'equità integrativa al caso di specie, le diverse voci vanno rimborsate, se ritenute recurring, con il criterio pro rata temporis, e, se ritenute up front, con il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento).

Il Collegio, pertanto, pronunciandosi sulla domanda principale per assorbimento della domanda subordinata, sia per le commissioni accessorie sia per le spese fisse di contratto ha applicato il criterio "finanziario" al tasso d'interesse nominale (i.e. curva degli interessi secondo il piano di ammortamento), cosicché l'importo da rimborsare, pari a



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

959,89 euro, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304 del 2013), non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (1.286,03 euro) in quanto quest'ultimo ha utilizzato il pro rata temporis per tutte le voci richieste.

In merito alla rimborsabilità delle spese legali, secondo quanto affermato dal Collegio di coordinamento n. 3498 del 2012 e, da ultimo, dal Collegio di Coordinamento n. 6174 del 2016, si afferma che "... le spese di assistenza professionale, che peraltro debbono essere state chieste già nel reclamo, non sono di regola dovute e, quindi, la relativa domanda non può trovare accoglimento; costituisce eccezione al suddetto principio l'ipotesi in cui l'intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico tenuto dall'intermediario resistente". In considerazione, quindi, della serialità del contenzioso in essere in materia di cessione del quinto, in linea con l'orientamento già espresso dal Collegio di Coordinamento, le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di essere ristorato.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 959,89 (novecentocinquantanove/89), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MARCELLO MARINARI**